REGOLAMENTO (CEE) N. 2474/86 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 846/86 relativo alle regole di origine applicabili agli scambi tra la Spagna ed il Portogallo durante il periodo di applicazione delle misure transitorie

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 1 del protocollo n. 3 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le regole facoltative di percentuale previste all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 846/86 [1] devono essere modificate per tener conto delle condizioni economiche in cui si realizzano gli scambi tra Spagna e Portogallo durante il periodo di applicazione delle misure transitorie dei prodotti, elencati all'allegato II di tale regolamento, i quali abbiano ottenuto il carattere di prodotto originario in Spagna o Portogallo mediante lavorazione, trasformazione o montaggio e nei quali siano incorporati prodotti originari della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ed, eventualmente, prodotti non originari ;

considerando che è opportuno, per lo stesso motivo, applicare egualmente queste regole ai prodotti di cui alle voci 74.03 e 76.02 della tariffa doganale comune ;

considerando inoltre che per identificare i prodotti originari della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è opportuno modificare l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 846/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 846/86 è modificato come segue :

1) il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente :

« 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 1, lettera b), e punto 2, lettera b), possono essere applicate le regole seguenti :

a) il carattere di prodotto originario è conferito mediante lavorazione, trasformazione o montaggio, ai prodotti enumerati nell'allegato II, elenco I, nei quali siano incorporati prodotti non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ;

b) il carattere di prodotto originario è conferito, mediante lavorazione, trasformazione o montaggio, ai prodotti enumerati nell'allegato II, elenco II, nei quali siano incorporati prodotti non originari il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito ;

c) il carattere di prodotto originario è conferito, mediante lavorazione, trasformazione o montaggio, ai prodotti delle voci doganali o capitoli elencati nell'allegato II, elenco III, nei quali siano incorporati prodotti originari della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso « Comunità a dieci », e prodotti non originari il cui valore congiuntamente non supera la percentuale, sul valore del prodotto finito, fissato nei loro confronti in tale elenco.

In caso di incorporazione di prodotti non originari, il valore di tali prodotti non può mai eccedere, entro il limite di cui all'elenco III, il 40 % del valore del prodotto finito per i prodotti dell'elenco I ed i prodotti delle voci doganali 74.03 e 76.02, e il 30 % del valore del prodotto finito per i prodotti dell'elenco II.

Tuttavia per alcuni prodotti si applicano una percentuale meno elevata e/o condizioni particolari, quali indicati negli elenchi I e II.

Le regole dell'allegato II si aggiungono, ma non si sostituiscono, a quelle dell'allegato I.

L'esportatore ha la facoltà di decidere di ricorrere alle regole dell'allegato I o alle regole dell'allegato II. Tuttavia queste ultime sono applicabili ad un prodotto determinato solo in sostituzione delle regole dell'allegato I e non possono aggiungersi alle regole dell'allegato I.

2 bis. Il presente regolamento è applicabile mutatis mutandis per la determinazione del carattere originario dei prodotti della Comunità a dieci. Tuttavia, quando detto carattere originario è acquisito in applicazione delle regole previste al paragrafo 2, si applicano soltanto le percentuali e le condizioni previste nei riguardi dei prodotti incorporati non originari. » ;

[1] GU n. L 83 del 27. 3. 1986, pag. 1.

2) il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 7*

1. Il regolamento (CEE) n. 3351/83 si applica, mutatis mutandis, ai fini della compilazione dei documenti di transito comunitario interno, di cui all'articolo 5, e per la compilazione della prova del carattere originario dei prodotti della Comunità a dieci.

Il fornitore deve indicare chiaramente nella propria dichiarazione che le merci sono originarie della Comunità a dieci o della Spagna oppure del Portogallo.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 1, lettera b), ultima frase, e punto 2, lettera b), ultima frase, la prova del carattere originario dei prodotti spagnoli o dei prodotti portoghesi può anche essere fornita presentando uno dei documenti di transito comunitario interno di cui all'articolo 5, redatto secondo il caso in Spagna o in Portogallo. » ;

3) è inserito l'articolo seguente :

« *Articolo 10 bis*

Se l'applicazione del presente regolamento e, in particolare, le disposizioni relative ai prodotti di cui all'elenco III dell'allegato II provocano delle difficoltà del genere di quelle previste nell'articolo 379 dell'atto di adesione, il nuovo Stato membro interessato può chiedere di essere autorizzato a prendere misure di salvaguardia conformemente a detto articolo. » ;

4) all'allegato II è aggiunto l'elenco III allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. CLARK

ALLEGATO

« **ELENCO III**

Voci doganali e capitoli relativi ai prodotti finiti cui si applica la regola di percentuale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

Numero della voce della NCCD	% applicabile a partire dal 1° ottobre 1986	% applicabile a partire dal 1° gennaio 1988	% applicabile a partire dal 1° gennaio 1989
74.03	65	70	70
76.02	65	70	70
84.01 a 84.05	70	70	70
84.06	65	70	70
84.07 a 84.09	70	70	70
84.10 a 84.12	65	70	70
84.13 a 84.14	70	70	70
84.15	65	70	70
84.16	70	70	70
84.17 a 84.20	65	70	70
84.21 a 84.23	70	70	70
84.24	65	70	70
84.25 a 84.39	70	70	70
84.40	65	70	70
84.41	60	65	70
84.42 a 84.44	70	70	70
84.45	65	70	70
84.46 a 84.50	70	70	70
84.51	65	70	70
84.52	65	70	70
84.53 a 84.60	70	70	70
84.61 a 84.63	65	70	70
84.64 a 84.65	70	70	70
85.01 a 85.02	65	70	70
85.03 a 85.04	70	70	70
85.05	65	70	70
85.06 a 85.09	70	70	70
85.10 a 85.13	65	70	70
85.14	70	70	70
ex 85.15 apparecchi riceventi per la televisione, monocromi	75	80	80
ex 85.15 apparecchi riceventi per la televisione, a colori	65	65	70
ex 85.15 altri prodotti	70	70	70
85.16 a 85.17	65	70	70
85.18	70	70	70
85.19 a 85.22	65	70	70
85.23 a 85.28	70	70	70
Capitolo 86	70	70	70
87.01	60	70	70
87.02 a 87.07	65	70	70
87.08	75	80	80
87.09 a 87.10	65	70	70
87.11	75	80	80
87.12	70	70	70
87.13	75	80	80
87.14	65	70	70
Capitolo 88	75	80	80
Capitolo 89 a Capitolo 90	70	70	70
Capitolo 91	75	80	80
92.01 a 92.10	75	80	80
92.11	70	70	70
92.12 a 92.13	75	80	80 »